



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

Originale

Determinazione del Responsabile

Servizio: SERVIZIO TECNICO

N. 164 del 06-11-2020 Reg. Par.

N. 588 del 06-11-2020 Reg. Gen.

Responsabile del Servizio: Matina dr. Emanuele

OGGETTO:

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020" (CUP J17H20001000001 - CIG 8416912F7F). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DELLE OPERE DI FRESATURA, ASFALTATURA E REALIZZO PIATTAFORME RIALZATE ALLA DITTA GARZENA F.LLI SRL.

- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

ATTESO che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 5 del 17/05/2019, con il quale si nomina Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020 ed il pluriennale 2021/2022;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario è stata approvata la I variazione al Bilancio 2020, per utilizzo quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater lettera C);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26/02/2020 è stata approvata la II° variazione al Bilancio 2020, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 23/04/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 01/04/2020 è stata approvata la III° variazione al Bilancio 2020 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/05/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 13/05/2020 è stata approvata la IV° variazione al Bilancio 2020 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/05/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 29/07/2020 è stata approvata la V° variazione al Bilancio 2020, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 23/09/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23/09/2020 è stata approvata la VI° variazione al Bilancio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2020;

RICHIAMATE:

- La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 29) prevede l'assegnazione di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale: tali contributi sono erogati dal Ministero dell'Intero (articolo 1, comma 33) come indicato nel Decreto 10 gennaio 2019 e gli specifici interventi sono monitorati sul sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche-MOP nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche-BDAP secondo il D.Lgs.229/2011 (articolo 1, comma 112);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 26/08/2020, con la quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Geom. RAS Albino dell'Ufficio tecnico comunale, la cui spesa complessiva dei lavori in oggetto ammonta a € 50.000,00 da finanziarsi con il contributo statale ai sensi della Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 29) e per un importo dei lavori a base d'asta a corpo di €. 44.399,70 di cui €. 1.293,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✕ la propria precedente determinazione n. 118 del 28/08/2020, con la quale si è determinato di procedere, per l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto al prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi degli articoli 95 e 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., con la richiesta di tre preventivi di spesa ad operatori economici iscritti presso l'albo fornitori della Centrale Unica di Committenza istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17.04.2019, in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione dei lavori e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- ✕ la propria precedente determinazione n. 126 del 09/09/2020, con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta BALMA BUILDING Srl, con sede in Avigliana (TO) - Viale Dei Mareschi n. 8/m, che ha offerto un ribasso del 3,00% (tre virgola zerozero per cento), per l'importo netto contrattuale (comprensivo dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a € 1.293,20) di € 43.106,50 (euro quarantatremilacentosei/50) oltre IVA 10%;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati per € 50.000,00 con contributo concesso ai Comuni per la messa in sicurezza del patrimonio comunale ai sensi della Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 29) e trova copertura sul capitolo 3484 (ampliamento rete stradale) del bilancio;

CONSIDERATO che in data 14/09/2020 si è proceduto, da parte del D.L. Geom. RAS Albino dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla consegna in via d'urgenza ed in pendenza di contratto d'appalto per i lavori in oggetto con la ditta BALMA BUILDING srl;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto, pervenuta in data 04/11/2020 al prot. c.le n. 10271, con la quale la ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, BALMA BUILDING srl, chiede l'autorizzazione al subappalto delle opere di fresatura, asfaltatura e realizzo piattaforme rialzate alla ditta GARZENA F.LLI srl, avente sede in Osasco (To), Via Pinerolo nn. 24/26, P.IVA 03777270012, per un importo di € 16.700,00 oltre a €. 500,00 per oneri di sicurezza per un totale di €. 17.200,00 oltre IVA;

RITENUTO l'insussistenza di forme di collegamento o controllo tra l'impresa aggiudicataria e la ditta subappaltatrice, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

ACCERTATO CHE:

in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta aggiudicataria:

- ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra, rientranti nella categoria principale dell'appalto;
- ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 22/07/2020 (INAIL_23262640), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta GARZENA F.LLI srl;

CONSIDERATO che la ditta subappaltatrice GARZENA F.LLI srl possiede i requisiti tecnici ed economici, ai fini della qualificazione, previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del tempo previsto per legge dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;
- opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria dell'istanza, in quanto sussistono tutte le condizioni per l'autorizzazione al subappalto;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice deve trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la seguente documentazione:
 - documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

ATTESO CHE:

per il contratto l'importo in subappalto non viene superato il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di autorizzare il subappalto in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti" e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. DI AUTORIZZARE la ditta BALMA BUILDING Srl, al subappalto di parte delle opere in progetto, ed in particolare per quelle di fresatura, asfaltatura e realizzo piattaforme rialzate alla ditta GARZENA F.LLI srl, avente sede in Osasco (To), Via Pinerolo nn. 24/26, P.IVA 03777270012, per un importo di € 16.700,00 oltre a €. 500,00 per oneri di sicurezza per un totale di €. 17.200,00 oltre IVA;
3. DI DARE ATTO che la ditta subappaltatrice GARZENA F.LLI srl possiede i requisiti tecnici ed economici, ai fini della qualificazione, previsti dalla normativa vigente;
4. DI DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto ai punti di cui sopra, troverà applicazione l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti" e s.m.i. oltre all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), in materia di subappalto;
5. DI DARE ATTO che unica responsabile per i lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice rimane la ditta BALMA BUILDING Srl appaltatrice dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020";
6. DI DARE COMUNICAZIONE della presente determinazione, per opportuna conoscenza, alle ditte BALMA BUILDING Srl e GARZENA F.LLI srl.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo www.comune.sansecondodipinerolo.to.it per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con il suo inserimento nel registro generale delle determinazioni.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Matina dr. Emanuele